



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 aprile 2015
(OR. en)

7962/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0079 (COD)**

**COMER 55
WTO 84
COEST 117
CODEC 496**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 154 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 154 final.

All.: COM(2015) 154 final



Bruxelles, 14.4.2015
COM(2015) 154 final

2015/0079 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'incorporazione nel diritto dell'Unione europea della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione previsti dall'accordo di associazione UE-Moldova.

Contesto generale

L'accordo di associazione con la Moldova, come la maggior parte dei nostri accordi commerciali contiene una clausola bilaterale di salvaguardia. Mediante questo strumento le preferenze possono essere temporaneamente sospese nel caso in cui la loro applicazione comporti un inatteso e significativo incremento delle importazioni arrecante un danno economico all'industria interna della parte importatrice [vale a dire che è possibile sospendere l'ulteriore liberalizzazione tariffaria oppure ripristinare l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF)]. Tale accordo comprende inoltre un "meccanismo antielusione", che prevede la possibilità di ripristinare l'aliquota del dazio doganale della NPF qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli dalla Moldova superino una determinata soglia in assenza di una giustificazione valida circa la loro origine esatta.

Per introdurre nella legislazione interna dell'UE lo strumento necessario a rendere possibile l'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo antielusione è necessario un regolamento di esecuzione del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si basa in larga misura su regolamenti di esecuzione comparabili che sono stati discussi e concordati dalle tre istituzioni per ciascuno dei recenti ALS attualmente in vigore: Corea (regolamento pubblicato nel 2011), America centrale (regolamento pubblicato nel 2013), Colombia e Perù (regolamento pubblicato nel 2013).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta di regolamento di esecuzione deriva direttamente dal testo dell'accordo negoziato con la Repubblica di Moldova. Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle parti interessate né una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione dell'accordo già concluso con la Repubblica di Moldova.

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra² ("l'accordo") è stato firmato in data 24 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia concordata con la Repubblica di Moldova.
- (4) L'accordo comprende anche un meccanismo antielusione per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie accordate a prodotti specifici. È inoltre necessario stabilire le procedure di applicazione di tale meccanismo.
- (5) Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare o da

¹

² Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 165, paragrafo 1, dell'accordo.

- (6) È opportuno definire alcuni termini tra cui "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "periodo transitorio" di cui all'articolo 169 dell'accordo.
- (7) Il compito di dare seguito all'accordo e di riesaminarlo, di condurre inchieste e, se necessario, di istituire misure di salvaguardia dovrebbe essere svolto nel modo più trasparente possibile.
- (8) La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni, comprendenti gli elementi di prova disponibili, su ogni tendenza delle importazioni che possa rendere necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia.
- (9) L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Repubblica di Moldova nell'Unione è pertanto fondamentale per appurare se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia.
- (10) Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione dovrebbe pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Dovrebbero essere previste disposizioni dettagliate sull'apertura delle inchieste, sull'accesso alle informazioni raccolte e sul loro esame da parte delle parti interessate, sulle audizioni delle parti interessate coinvolte nonché sulle possibilità per tali parti di presentare osservazioni.
- (12) La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Repubblica di Moldova l'apertura delle inchieste e consultarla come disposto dall'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo.
- (13) È anche necessario fissare i termini per l'apertura di un'inchiesta e per le decisioni in merito all'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente onde accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.
- (14) L'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, fatta salva la possibilità per la Commissione di adottare misure di salvaguardia provvisorie nelle circostanze critiche di cui all'articolo 167 dell'accordo.
- (15) Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.
- (16) Si dovrebbe prevedere la possibilità di una sospensione dei dazi doganali preferenziali per un periodo massimo di sei mesi qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati raggiungano il volume d'importazione annuale definito nell'allegato (XV-C) dell'accordo di associazione.
- (17) Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo antielusione.

- (18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza l'adozione delle misure previste dall'accordo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (19) Per l'adozione di misure di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di consultazione. Per l'adozione degli atti di esecuzione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente non appena raggiunta la soglia pertinente e dato che essi sono applicati soltanto per un periodo molto limitato si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (20) Per l'adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.
- (21) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'istituzione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile oppure al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni. In caso di applicazione di detti atti di esecuzione immediatamente applicabili si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione che consentono la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari della Repubblica di Moldova.

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "prodotto": una merce originaria dell'Unione o della Repubblica di Moldova; un prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o un loro sottosegmento, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione;
- b) "parti interessate": le parti colpite dalle importazioni del prodotto in questione;
- c) "industria dell'Unione": il complesso dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
- d) "grave pregiudizio": un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;
- e) "minaccia di grave pregiudizio" alla situazione dell'industria dell'Unione: un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente;
- f) "periodo transitorio": un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

Principi

- 1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova, per effetto della riduzione o della soppressione dei dazi doganali su tale prodotto, sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
- 2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
 - a) una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista dalla tabella relativa alla soppressione dei dazi dell'accordo con la Repubblica di Moldova;

- b) un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
- l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita ("NPF") applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; oppure
 - l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 dell'accordo.

Articolo 4

Apertura dei procedimenti

1. Un procedimento è aperto su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, che giustifichino l'apertura di tale procedimento.
2. In generale, la richiesta contiene le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione per quanto riguarda l'industria dell'Unione.
3. Un procedimento può essere inoltre aperto qualora si verifichi un aumento improvviso delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, che giustifichino l'apertura di tale procedimento.
4. Uno Stato membro informa la Commissione se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tale informazione comprende gli elementi di prova di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. La Commissione informa gli Stati membri quando riceve una richiesta di apertura di un procedimento o quando ritiene opportuno aprire un procedimento di propria iniziativa a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione lo avvia e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'apertura avviene entro un mese dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta ai sensi del paragrafo 1.
7. L'avviso di cui al paragrafo 6:

- a) riassume le informazioni ricevute e richiede che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;
- b) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, perché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione durante il procedimento;
- c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 9.

Articolo 5

Inchieste

1. In seguito all'apertura di un procedimento, la Commissione inizia un'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione di aprire l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a questo tipo di richiesta. Qualora si tratti di informazioni di interesse generale e non riservate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, esse sono aggiunte al fascicolo non riservato secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dall'apertura. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, procede alla loro verifica.
5. La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione. Tale elenco non è esaustivo e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento e i rappresentanti della Repubblica di Moldova possono esaminare, previa richiesta scritta, tutte le informazioni messe a

disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o quelli degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sulle informazioni messe a disposizione della Commissione. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. La Commissione garantisce, non appena posti in essere i necessari presupposti tecnici, l'accesso online protetto da password al fascicolo non riservato mediante la piattaforma online che essa gestisce e attraverso la quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono particolari motivi per questo.
10. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui dati disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati disponibili.
11. La Commissione comunica per iscritto alla Repubblica di Moldova l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 6

Misure di vigilanza preventiva

1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Moldova quando l'andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter determinare una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Le misure di vigilanza preventiva hanno un periodo limitato di validità. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 7

Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, se accerta preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni di un prodotto originario della Repubblica di Moldova sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale conformemente alle tabelle incluse nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente motivati, incluso il caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione e siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
4. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni di calendario.
5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
6. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Articolo 8

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento non sono soddisfatte, la Commissione adotta e pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.

Articolo 9

Istituzione di misure di salvaguardia definitive

1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti ai fini della decisione.

Articolo 10

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera i due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Una misura di salvaguardia resta in vigore in attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
4. Ogni proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo è preceduta da un'inchiesta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento.
5. L'apertura di un'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento. L'inchiesta e

tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dagli articoli 5, 8 e 9 del presente regolamento.

6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e la relativa proroga.
7. Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, se non con il consenso della Repubblica di Moldova.

Articolo 11

Riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Né le informazioni a carattere riservato né quelle fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, sono divulgate senza l'espreso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Tuttavia se chi ha fornito le informazioni chiede che esse non siano rese pubbliche o divulgate, in versione integrale o sintetica e tale richiesta è ingiustificata, le informazioni in questione possono non essere prese in considerazione.
4. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o ne è la fonte.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

Articolo 12

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi del Titolo V dell'accordo e del presente regolamento.
2. La relazione comprende informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva e delle misure di vigilanza regionale e di salvaguardia nonché sulla chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure.

3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con la Repubblica di Moldova.
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II – MECCANISMO ANTIELUSIONE PER DETERMINATI PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Articolo 13

1. Per le importazioni di prodotti elencati nell'allegato XV-C all'accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 148 dell'accordo, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, una volta che il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti raggiunge il volume indicato nell'allegato XV-C dell'accordo a partire dal 1° gennaio di qualsiasi anno e in assenza di delucidazioni da parte della Repubblica di Moldova, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del presente regolamento. La Commissione può decidere di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato ai prodotti interessati oppure stabilire che tale sospensione non è appropriata.
2. La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del presente regolamento al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato XV-C dell'accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.
3. L'applicazione del meccanismo di cui al presente capo non pregiudica l'applicazione delle misure definite al capo I. Le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non sono tuttavia applicate contemporaneamente allo stesso prodotto o agli stessi prodotti.

CAPO III – PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009⁴ del Consiglio ("il comitato"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini dell'articolo 13, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I, istituito dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014⁵. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.
6. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure a norma dell'articolo 3 del presente articolo detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine da lui fissato, il presidente decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle importazioni dalla Repubblica di Moldova a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

⁴ Regolamento (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150, 20.5.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente